



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-335/19, 15 ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:829	E. Sp. z o.o. Sp. k. contro Minister Finansów	Prima Sezione	Rinvio pregiudiziale	PL	Ultima istanza	J. Kokott, 4 giugno 2020	—	Principio di neutralità fiscale - principio di proporzionalità	Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell'IVA – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell'esercizio del diritto alla riduzione – Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione – Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell'IVA

Classificazione

Diritto secondario - Principi - Neutralità IVA

Questioni pregiudiziali

1) Se le disposizioni della direttiva 2006/112(...), segnatamente l'articolo 90, paragrafo 2, di tale direttiva, consentano, alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, di introdurre nella normativa nazionale limiti alla possibilità di ridurre la base imponibile nel caso di mancato pagamento parziale o totale a causa di un determinato status fiscale del debitore e del creditore.

2) In particolare, se il diritto dell'Unione osti all'adozione, nell'ordinamento nazionale, di una norma che consenta di beneficiare dello "sggravio per i crediti inesigibili" a condizione che, alla data di prestazione del servizio ovvero di effettuazione della cessione di beni nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale ai fini della fruizione di tale sgravio:

- il debitore non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione;
- il creditore e il debitore siano registrati come soggetti passivi dell'IVA

Dispositivo

L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell'IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch'esso ancora registrato quale soggetto passivo dell'IVA.

Nota redazionale

I giudici europei ritornano ancora una volta ad occuparsi della rettifica dell'IVA dovuta all'erario nel caso di insolvenza del cliente: con la sentenza 15 ottobre 2020, C-335/19, la Corte di Giustizia riconosce il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione anche se il cliente ha cessato l'attività. Il tema trattato nella sentenza riguarda la sincronizzazione del comportamento che può tenere il fornitore al fine di recuperare l'IVA versata e non riscossa, rispetto al comportamento che dovrebbe tenere il cliente che si è detratto un'IVA non versata al proprio fornitore. Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito il diritto alla riduzione della base imponibile Iva prescinde dal fatto che il debitore al momento dell'operazione nonché al giorno precedente alla data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione risulti registrato quale soggetto passivo dell'Iva. I giudici euro unitari concludono sostenendo che l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell'IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch'esso ancora registrato quale soggetto passivo dell'IVA.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN